COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 20/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11.03.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.05.2018, il ricorrente chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis,* delle commissioni non maturate e degli oneri assicurativi non goduti per la somma complessiva di € 2.531,76, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione al saldo.
L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto, relative alla gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, e la natura *up front* sia delle commissioni di cui alla lettera a), relative al perfezionamento del credito, sia delle provvigioni all'intermediario del credito, di cui alla lett. c). Quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, rileva la sussistenza di criticità in ordine alle interpretazioni offerte dell'art 16, comma 1, della Direttiva 2008/48/CE e al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma. Nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, reputa iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti, senza distinguere quelli che non sono riflessi nell'attuale *pricing* e quelli che sono conseguenti alla mera instaurazione del rapporto e addebitati alla banca da terzi.
Infine, relativamente agli oneri assicurativi, eccepisce l'avvenuto rimborso dell'importo di € 377,87, calcolato secondo le condizioni generali di assicurazione. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*
Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione

del contratto, sia delle Provvigioni all'intermediario, in quanto dalla documentazione allegata risulta l'intervento sia di un agente in attività finanziaria, sia di un intermediario *ex* art. 106 Tub, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Reputa, invece, che abbiano natura *recurring* le Commissioni per la gestione del finanziamento, in quanto corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.
Quanto agli oneri assicurativi, sono in atti le Condizioni Generali di Assicurazione, che il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto e alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso dei premi assicurativi. Al riguardo, il Collegio rileva che l'intermediario allega la documentazione attestante il rimborso, a mezzo di assegno circolare, dell'importo complessivo di € 377,87.
Considerati i rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*5,30%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*38,66%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissione lett. A	*(up front)*	€ 891,00	*€ 534,60* ○	€ 344,42 ◉	○		€ 344,42
○	commissione lett. B	*(recurring)*	€ 891,00	€ 534,60 ◉	*€ 344,42* ○	○	€ 534,84	-€ 0,24
○	provvigioni lett. C	*(up front)*	€ 2.245,32	*€ 1.347,19* ○	€ 867,93 ◉	○		€ 867,93
○	oneri assicurativi	*(recurring)*	€ 1.014,64	*€ 608,78* ○	*€ 392,21* ○	◉	€ 377,87	rimborsati
◉		...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		
◉		...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.212,11**
interessi legali	sì

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.212,11, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI